



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 11/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 13 gennaio 2010, n. 2

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in loc. Amici di Grottaglie (Ta) - Proponente: Ecolevante S.p.A..

L'anno 2010 addì 13 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8849 del 20.07.2006 la Ecolevante S.p.A., con sede legale alla Via Lancioni, 2 in Santacroce sull'Arno (Pi), presentava, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in loc. Amici di Grottaglie (Ta), Foglio di mappa 83 p.lle 61-62-64-69-77/p-84-121-128-182-183-184-185 e 186;
- con nota prot. n. 10048 del 24.08.2006 il Servizio Ecologia invitava la proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Taranto e Comune di Grottaglie) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10725 del 14.09.2006 il Comune di Grottaglie - Ufficio dello Sportello Unico per l'Edilizia - precisava che "...il progetto definitivo di ampliamento della cava in argomento non risulta presentato a questo comune, né contestualmente agli elaborati del S.I.A....in base a tanto si comunica che l'Ufficio scrivente, sino a quando non sarà trasmesso il progetto definitivo di ampliamento della cava di cui trattasi, non potrà procedere alla istruttoria dello stesso, né formulare i pareri di competenza ai sensi della vigente normativa...";
- con nota acquisita al prot. n. 10877 del 15.09.2006 la Ecolevante S.p.A., riferendosi all'istanza di compatibilità ambientale precedentemente presentata ed ai relativi elaborati progettuali allegati, comunicava che "...sono state riportate non correttamente alcune particelle interessate dal progetto, chiede che la richiesta di parere di V.I.A. sia riferita all'apertura di nuova cava di "sabbie calcarenitiche e di calcare" sui terreni delle p.lle n. 61/p-330/p-62-63-64-84-128-181-182-183-184-185 e 186 del Foglio di mappa n. 83 in loc. Amici di Grottaglie (Ta), dove la p.lla 61/p sostituisce la p.lla 61, la p.lla 330/p

sostituisce la p.lla 77, la p.lla 63 sostituisce la p.lla 69 e la p.lla 181 sostituisce la p.lla 121...”

- con nota prot. n. 11203 del 29.09.2006 il Servizio Ecologia, a seguito della comunicazione sopra esplicitata, invitava il proponente ad effettuare il deposito dei nuovi elaborati e del S.I.A. presso tutte le amministrazioni interessate dalla procedura V.I.A. nonché a provvedere alle pubblicazioni richieste dalla normativa in vigore con l'esatta ubicazione della cava proposta;
- con nota datata 07.09.2006, acquisita al prot. n. 11567 del 05.10.2006, la Ecolevante S.p.A. comunicava al Comune di Grottaglie che "...il progetto definitivo di ampliamento della cava...è stato protocollato presso gli uffici del Comune di Grottaglie in data 28.08.2006...”.

All'uopo allegava la lettera di trasmissione degli elaborati tecnici comprovante la ricezione degli stessi da parte del Comune di Grottaglie e dalla quale si evince la richiesta "...ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85...alla coltivazione della cava di "tufo calcarenitico e di calcare" in località Amici del comune di Grottaglie (Ta) Fl. 83 p.lle 61-62-64-69-77/p-84-121-128-182-183-184-185 e 186...”;

- con nota acquisita al prot. n. 11677 del 10.10.2006 la ditta istante trasmetteva all'Ufficio scrivente, al Comune di Grottaglie, alla Provincia di Taranto ed al Servizio Attività Estrattive "...per maggior chiarezza, tutti gli elaborati grafici e le pagine della Relazione Tecnica e dello S.I.A. dove sono riportate le correzioni relative alle particelle interessate dal progetto..." e, con successiva nota acquisita al prot. n. 11678 del 10.10.2006, trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito, effettuate su "Avvenire" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione locale) e sul BURP n. 124, tutti datati 28.09.2009. Con le predette pubblicazioni la ditta proponente informava di aver "...presentato il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale presso gli Uffici della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Grottaglie. L'area di cava ricade sui terreni delle p.lle nn. 61/p-330/p-62-63-64-84-128-181-182-183-184-185 e 186 del Foglio di mappa n. 83...per una superficie coltivabile estesa di mq. 338.00 circa..." e quindi senza specificare se l'intervento proposto fosse di ampliamento o di apertura di nuova cava;

- con nota prot. n. 11872 del 13.10.2006 il Servizio Ecologia richiedeva al Comune di Grottaglie ed alla Provincia di Taranto il parere di competenza sulla cava proposta;
- con nota acquisita al prot. n. 13862 del 23.11.2006 il comitato di cittadini e associazioni "Vigiliamo per la discarica" trasmetteva osservazioni in merito al SIA ed all'intervento proposto. A dette osservazioni facevano seguito quelle dell'avv. Michele Mirelli acquisite al prot. n. 13865 del 23.11.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 3188 del 21.02.2007 2007 il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto comunicava che: "...il Comitato tecnico Provinciale ex L.R. 30/86, nella seduta del 02 Febbraio 2007, verbale n. 13, ha espresso il seguente parere: "il C.T. esaminata la pratica, tenuto anche conto delle osservazioni prodotte dal "Comitato vigiliamo per la discarica" assunte al prot. prov. le il 02.11.2006 n. 50610 chiede alla ditta le seguenti precisazioni:

relazione completa rispetto al disposto della L. 11/01 per quanto attiene la mitigazione degli impatti;
chiarimenti in merito all'eventuale inclusione dell'area interessata all'ampliamento nel Parco delle Gravine poiché è stato ravvisato contrasto con quanto dichiarato a pag. 26 del S.I.A.;

produzione dell' 'autorizzazione con la quale la cava esistente risulta in esercizio;
chiarimento della percentuale dell'ampliamento della nuova cava rispetto a quella in esercizio.;

produzione di nuova "carta uso del suolo" più chiara rispetto a quella già in atti al fine di identificare se l'area interessata dall'ampliamento corrisponde o meno a "cava esaurita ".

- con nota acquisita al prot. n. 4860 del 20.03.2007 la proponente trasmetteva le integrazioni richieste dalla Provincia di Taranto e sopra esplicitate;

• con nota prot. n. 15788 dell'11.10.2007 il Servizio Ecologia comunicava al proponente le determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, di seguito riportate:
“...

- il S.I.A., pur trattando gli argomenti tipici per la Valutazione di Impatto Ambientale, appare non esattamente esaustivo nell'approfondimento delle tematiche affrontate, mancando tra l'altro un riscontro

diretto e puntuale negli allegati grafici;

- il progetto, presentato in prima istanza come “ampliamento” di cava, nell’elaborato integrativo viene presentato come “coltivazione” di cava;

- la Ditta nel corso dell’iter di valutazione ha ottemperato a quanto richiesto dalla Regione provvedendo, tra l’altro, a ripubblicare l’avviso di avvenuto deposito a seguito di variazione di alcune particelle interessate dal progetto;

- per ciò che concerne le precisazioni richieste dalla Provincia di Taranto con nota n° 6058 del 06/02/2007 si evince che:

1. relazione completa rispetto al disposto della L. 11/01 per quanto attiene la mitigazione degli impatti vale quanto riportato al primo punto del presente parere;

2. chiarimenti in merito all’eventuale inclusione dell’area interessata all’ampliamento nel Parco delle Gravine poiché è stato ravvisato contrasto con quanto dichiarato a pag. 26 del S.I.A. dalla cartografia allegata alle integrazioni e da riscontri sul sito della Regione Puglia settore parchi, l’area di ampliamento di cava risulterebbe solo marginalmente confinante con il Parco delle Gravine;

3. produzione dell’autorizzazione con la quale la cava esistente risulta in esercizio viene prodotta copia della Determina del Dirigente n° 36 del 15.11.2006 di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio della cava dalla Ditta Del Prete alla Ditta Colevante da cui si evince che l’autorizzazione stessa è stata prorogata con Determina del Dirigente in data 11.04.2005 e, contestualmente, viene trasmessa copia di denuncia di esercizio di cava del 29.01.2007. Come indicato dallo stesso progettista probabilmente alla data del 01.09.2006, di presentazione di istanza per l’apertura di nuova cava, la Ditta Colevante non risultava in possesso dell’effettivo titolo di godimento del suolo che la abilitava a presentare l’istanza;

4. chiarimento della percentuale dell’ampliamento della cava rispetto a quella in esercizio pur non condividendone l’interpretazione estensiva resa verbalmente dal competente ufficio regionale, l’art. 26 delle Norme Transitorie del P.R.A.E., per le istanze presentate prima dell’approvazione del piano stesso, consentirebbe il prosieguo dell’iter di approvazione secondo la L.R. 37/85; pertanto, non risulta applicabile il limite dimensionale del 50 % di ampliamento rispetto all’esistente. Risulta interessante rilevare, dalla documentazione allegata dallo stesso progettista alla relazione integrativa, come dalla prima istanza in atti datata 20.07.2006 prot. 8849 risulti la richiesta di ampliamento di cava, dato confermato anche dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, mentre nella successiva istanza risulti la richiesta coltivazione di cava lasciando nella pubblicazione dell’avvenuto deposito la vecchia dicitura che fa riferimento all’ampliamento di cava;

5. produzione di nuova “carta uso del suolo” più chiara rispetto a quella già in atti al fine di identificare se l’area interessata dall’ampliamento corrisponde o meno a “cava esaurita” viene allegata nuova carta d’uso del suolo da dove, ancora una volta, la vecchia cava viene rappresentata come elemento chiuso e non integrato nel progetto generale se non per la parte di recupero finale. A tal proposito sarebbe opportuno verificare se, così come affermato dall’associazione “VIGILIAMO PER LA DISCARICA”, l’area della vecchia cava è stata utilizzata in passato come discarica di RSU ed, in caso affermativo, come si è provveduto alla dismissione e/o bonifica.

Per quanto sopra il Comitato sospende l’esame in attesa dei chiarimenti richiesti...”;

• con nota acquisita al prot. n. 17411 del 16.11.2007 il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto comunicava che: “...Comitato Tecnico Provinciale ... nella seduta del 02.10.2007, giusta verbale n. 111, determinava quanto segue: “ il C.T., rilevato che nell’oggetto della nota di trasmissione del 19/03/2007 n. 13861 a firma della ditta istante si parla di “apertura nuova cava di sabbie calcarenitiche e di calcare...”e non di “ampliamento di cava “ come in altra documentazione agli atti; valutato, inoltre, che come è noto le procedure di apertura ed ampliamento sottostanno a discipline differenti, si chiede alla ditta Colevante di chiarire in via preliminare l’oggetto della propria richiesta. Nel caso in cui si dovesse trattare di “ampliamento”, la ditta dovrà integrare il S.I.A. con nuovi elaborati tecnici riferiti anche alla cava già in esercizio nonché l’inquadramento “urbanistico “ dell’esistente e di quanto in progetto in adeguata scala “;

- con nota acquisita al prot. n. 471 dell'11.01.2008, datata 14.11.2007, la ditta istante trasmetteva le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di V.I.A. e formalizzate con la sopra esplicitata nota prot. n. 15788/2007

- con successiva nota prot. n. 8419 del 15.02.2008, acquisita al prot. n. 4845 del 18.03.2008, avente ad oggetto: Progetto di coltivazione cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in loc. Amici, il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto riferiva quanto di seguito riportato: "...a seguito dell'acquisizione della integrazione documentale la pratica è stata riesaminata dal C.T., giusta verbale n. 04 del 12/02/2008, che ha rilevato quanto segue: "Il SIA, pur trattando gli argomenti tipici per la VIA, appare non esattamente esaustivo nell'approfondimento delle tematiche trattate. Nello specifico si richiede di integrare ulteriormente quanto segue:

- ? Una Relazione completa che contempli sia un adeguato studio previsionale della diffusione del rumore e delle polveri (con particolare riferimento agli insediamenti limitrofi e secondo dati di cui sia evidente la fonte) che uno studio sulle mitigazioni degli impatti generati.

- ? Inquadramento più dettagliato della cava da avviare all'interno del sistema di viabilità ed individuazione dei percorsi dei mezzi pesanti al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità ordinaria.

- ? Chiarire con l'ausilio di cartografia in scala adeguata l'interferenza con il Parco delle Gravine e specificare le distanze e le misure di mitigazione previste al riguardo.

- ? Chiarire la discrepanza tra la profondità di sfruttamento della cava prevista nel SIA (30 mt.) e quella prevista dalla normativa vigente del Piano regolatore (8 mt.);

- ? Si richiede duplice copia della documentazione timbrata e firmata in ogni sua parte, in originale.”;

- Con nota datata 03.10.2008, acquisita al prot. n. 14592 del 20.10.2008, il proponente, in riscontro alla nota prot. n. 8419/2008 del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, rendeva una V.I.A. integrativa "...all'interno della quale sono stati riportati alcuni approfondimenti sull'area e sull'intervento in progetto e le integrazioni richieste dal C.T.P. così come di seguito elencate:

- ? Studio previsionale della diffusione del rumore, delle polveri e studio sulle mitigazioni degli impatti generali;

- ? Inquadramento di dettaglio della cava da avviare all'interno del sistema di viabilità con i percorsi dei mezzi pesanti;

- ? Cartografia di dettaglio della ubicazione dell'intervento rispetto al parco delle Gravine.

Per quanto concerne la profondità dello sfruttamento della cava in parola, che sembrerebbe in contrasto con il PRG comunale, va precisato che il progetto è stato redatto in conformità della L.R. 37/85, che regola in modo specifico le attività estrattive e che prevale sulla regolamentazione locale...”;

- ? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 26.02.2009, rilevava quanto segue:

“La richiesta progettuale proposta dalla Ditta Ecolevante S.p.A. riguarda l'ampliamento di una cava esistente (F.83, p.lla 61) e in esercizio, autorizzata con Determina del Dirigente n. 110 del 11.12.2000 e con Determina n. 8 del 11.04.2005 di proroga alla Ditta Del Prete.

Con Determina n. 36 del 15.11.2006 l'autorizzazione viene trasferita alla Ditta Ecolevante e risulta valida fino al 26.07.2009.

Il progetto esaminato è costituito dai seguenti elaborati:

- ? SIA (Giugno 2006);

- ? Relazione tecnica (Giugno 2006);

- ? Tavola 1:Stralcio catastale, stralcio tav. dell'IGM, stralcio del PUTT/P, rilievo aerofotogrammetrico, ortofoto (agosto 2006);

- ? Tavola 2:Planimetria (agosto 2006);

- ? Tavola 3:Sistemazione area (agosto 2006);

- ? Tavola 4A:Fasi di coltivazione e di sistemazione finale (agosto 2006);
- ? Tavola 4B:Fasi di coltivazione e di sistemazione finale (agosto 2006);
- ? Tavola 4C:Fasi di coltivazione e di sistemazione finale (agosto 2006);
- ? Tavola 4D:Cronoprogramma dei lavori di coltivazione e degli interventi di ripristino ambientale (giugno 2006);
- ? Tavola 5:Planimetria-deflusso delle acque meteoriche, particolare recinzione con canaletta di corrivazione e canaletta di raccolta e drenaggio al piede delle scarpate-(agosto 2006);
- ? Tavola 6:Carta dell'idrologia e dell'acclività dell'area (agosto 2006);
- ? Integrazioni richieste dal C.T. della Provincia di Taranto (marzo 2007);
- ? SIA (settembre 2008).

L'area destinata all'ampliamento interessa le p.lle n. 61-62-64-69-77/p-84-121-128-182-183-184-185-186 del F. 83 con una superficie sfruttabile di circa 338.000 mq e si ubica in Loc. Amici del Comune di Grottaglie (Ta).

La zona in esame dista circa 6,2 km dal comune di Grottaglie e vi si giunge percorrendo la S.P. Francavilla Fontana-Carosino.

La cava sarà coltivata "a fossa" su 3 gradoni discendenti di alzata pari a 10 metri e pedata pari a 5 metri con un'inclinazione delle scarpate pari a 80° per le prime due e 50° per l'ultima raggiungendo una profondità del fondo cava pari a 30 metri dal p.c.

I volumi estraibili ammontano a 5.523.000 mc di sabbie calcarenitiche (considerando una potenza di strato di 20 metri) e 2.918.000 mc di calcare (potenza di 10 metri) per un totale di 8.441.000 mc.

Preliminarmente si procederà all'asportazione del terreno vegetale sull'area di 119.000 mq del primo lotto; esso verrà depositato lungo le fasce di rispetto perimetrali pari a 10 metri dai confinanti e 20 metri dall'area destinata a discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della stessa ditta.

Durante questa fase, che avrà una durata di 6 anni, verranno estratti 2.305.000 mc di calcarenite (20 m) e 1.042.000 mc di calcare (10m); la seconda fase, di 4 anni di durata, consisterà nell'avanzamento dello scavo su un'area di 111.000 mq in cui si estrarranno circa 1.143.000 mc di calcarenite e 963.000 mc di calcare; la terza e ultima fase, della durata di 6 anni, prevede di ultimare la coltivazione sulla restante area di 108.000 mq estraendo circa 2.075.000 mc di calcarenite e 913.000 mc di calcare.

Il recupero previsto è di tipo agricolo a mezzo dell'impianto di un vigneto o uliveto a fondo cava.

Viene prodotta una indagine fonometrica e un rilevamento di polveri diffuse a firma di tecnici abilitati.

Il livello della falda si attesta tra i 6 e i 10 m s.l.m.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava ricade in prossimità del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" istituito con L.R. n.18/2005 e dal quale la ditta ha previsto una fascia di rispetto di 10 metri (pag.27 del SIA) senza analizzare e valutare i possibili eventuali impatti dell'opera di progetto con l'area naturale protetta.

L'area oggetto di intervento ricade in un BC secondo il P.R.A.E. ma la richiesta di autorizzazione è precedente all'approvazione dello stesso piano quindi segue l'iter della L.R.37/85

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo Ec ovvero zona agricola utilizzabile a cava.

Nel raggio di 1 km dall'area si rinviene la presenza di beni storici, artistici, archeologici per la precisione Mass. Amici, Mass. Torre, Mass. Caprarica e Santuario Madonna delle Grazie (pag.35 del SIA)

A pag. 36 del Sia si indicano quali tipologie di attività siano presenti nel raggio di un km dal sito e in particolare risulta presente un impianto sportivo/ricreativo, una discarica controllata, metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, riserve naturali, parchi, zone agricole. Non risulta alcuna valutazione

complessiva dell'interazione di tali elementi con l'opera di progetto.

L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Risultano agli atti:

? Richiesta integrazioni alla Ditta Ecolevante S.p.A. da parte della Provincia di Taranto acquisita con nota prot. n. 3188 del 21.02.2007 dell'Assessorato all'Ecologia;

? Trasmissione delle integrazioni richieste dalla Provincia con nota acquisita al prot. n. 4860 del 20.03.2007 dell'Assessorato all'Ecologia;

? Richiesta integrazioni alla Ditta espresse dal Comitato V.I.A. della Regione Puglia nella seduta del 18.09.2007;

? Trasmissione delle integrazioni richieste dal Comitato con nota n. 471 dell'11.01.2008 dell'Assessorato all'Ecologia;

? Ulteriore richiesta di Integrazioni da parte della Provincia di Taranto in seguito all'acquisizione della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta (nota acquisita al prot. n. 4845 del 18.03.2008 dell'Assessorato all'Ecologia);

? Trasmissione di una V.I.A. integrativa in seguito alle richieste della Provincia di Taranto (nota acquisita al prot. n. 14592 del 20.10.2008 dell'Assessorato all'Ecologia).

Alla luce della documentazione esaminata e delle integrazioni pervenute, il Comitato V.I.A. ritiene di non poter esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto proposto per le seguenti motivazioni:

? Il SIA presentato risulta carente di una Valutazione di Impatto Ambientale cumulativa che preveda l'interazione delle attività produttive e degli elementi naturali presenti nel raggio di un Km dall'area di progetto e in particolare: una discarica controllata adiacente al sito in esame, un impianto sportivo/ricreativo, metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, riserve naturali, parchi, zone agricole nonché di beni storici, artistici, archeologici e per la precisione Masseria Amici, Masseria Torre, Masseria Caprarica e Santuario Madonna delle Grazie. Il S.I.A. non contiene, inoltre, una matrice di quantificazione degli impatti limitandosi ad una valutazione di carattere qualitativo e non prevedendo la valutazione dell'opzione zero;

? Dalla cartografia ufficiale e da quella prodotta dalla ditta risulta che l'area di cava è prossima al Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" istituito con L.R. n.18/2005 da cui il progetto prevede di lasciare una fascia di rispetto di 10 metri. Questa distanza, a parere del Comitato, risulta insufficiente a salvaguardare il Parco naturale e le sue componenti di pregio ambientale e paesaggistico."

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 3268 del 12.03.2009, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla ditta proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

• con nota acquisita al prot. n. 4542 del 07.04.2009 la Ecolevante S.p.A. trasmetteva controdeduzioni al parere negativo espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. e sopra esplicitato;

? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 21.12.2009, esaminate le controdeduzioni depositate, preso atto che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere del Comune dei Grottaglie né il riscontro della Provincia di Taranto alle integrazioni richieste con nota n. 8419/2008 e fornite dalla società proponente in data 03.10.2008, così si esprimeva:

Con riferimento all'oggetto il Comitato V.I.A. ha esaminato gli elaborati a corredo dell'istanza e richiesto

integrazioni, prima di “ritenere di non poter esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale” trasmesso alla Ditta dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con nota del 12.3.2009 prot. 3268.

Il Comitato, in particolare, nella seduta del 18 settembre 2007 ha richiesto delle integrazioni riscontrate dalla Ditta istante con nota datata 14.11.2007 nella quale il progettista asserisce che quanto richiesto dal Comitato V.I.A. sia stato già trattato nello S.I.A. e, pertanto, non siano necessarie ulteriori integrazioni e/o precisazioni.

Con riferimento alla comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. inviata dalla Ditta istante (Prot. Servizio Ecologia n. 4542 del 7.4.2009), si evidenzia quanto segue.

La cava autorizzata interessava la coltivazione su una singola particella, mentre l'ampliamento oggetto di richiesta interessa il Foglio di mappa n. 83, particelle 61-62-64-77/p-84-121-128-182-183-184-185-e-186 per una superficie complessiva di circa 338.000 mq, come specificato nella Relazione integrativa alla V.I.A., in contrasto con l'oggetto di cui alla relativa nota di trasmissione acquisita al protocollo del Servizio Ecologia. n. 4542 del 07.04.2009 e con le pubblicazioni acquisite al prot. n. 11678 del 10.10.2006 che indicano invece le particelle 61/p, 62-63-64-84-128-181-182-183-185-186-330/p (difatti la nota integrativa acquisita al prot. n. 4542/09 riporta nell'oggetto le particelle 61/p,62-63-64-84-128-181-182-183-185-186-330/p, effettivamente corrispondenti a quelle di cui alle ultime pubblicazioni del 28.09.09, mentre nella relazione esplicativa e descrittiva si continua invece a far riferimento alle precedenti particelle 61-62-64-69-77/p-84-121-128-182-183-184-185 e 186 di cui alla prima richiesta acquisita al prot. n. 8849/2006).

L'intervento di coltivazione proposto, pur ricadendo in un bacino di completamento già individuato dal PRAE e risultando non in contrasto con le norme del vigente PRG del Comune di Grottaglie, non può considerarsi esonerato dalla Valutazione di Impatto Ambientale, né il PRAE, il PRG ed il regime vincolistico dell'area di interesse, possono rappresentare motivi “di per sé dirimenti per escludere ogni possibile influenza negativa del richiesto ampliamento sugli insediamenti presenti nel territorio circostante”. Inoltre le richieste di integrazioni al SIA avanzate dalla Provincia di Taranto e dal Comitato regionale per la VIA, hanno inteso, nello spirito della normativa vigente, favorire ogni precisazione e delucidazione da parte della Ditta istante nell'interesse di una corretta procedura di valutazione dell'istanza e non rappresentano “una valenza esclusivamente dilatoria”.

Il Comitato precisa che l'art. 8 della L.R. n. 11/2001 tra i contenuti del SIA prescrive “l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento” e che, pertanto, la valutazione dell'“opzione zero” non è stata introdotta con il D. Lgs. 152/62006.

Il Comitato, precisa altresì, che le NTA del PUTT/P approvate con Deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000 prevedono all'art. 3.11 uno specifico regime di tutela per i “beni naturalistici” definiti come “i siti costituenti: le “zone di riserva” (amministrazione statale), i “biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico”, i “parchi regionali e comunali” in cui l'“area annessa”, “...costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri”. Per il Parco Terra delle Gravine, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ditta istante e nella “Relazione integrativa alla VIA”, esiste un'area di salvaguardia contermina all'area di pertinenza (il Parco) che rappresenta la fascia minima funzionale alla conservazione dell'area parco.

Con riferimento alla “Relazione integrativa alla V.I.A.” allegata alla comunicazione inviata dalla Ditta istante, si evidenzia quanto segue.

Localizzazione:

Si afferma che non sono state prese in esame possibili alternative tra cui l'opzione zero "in considerazione del fatto che l'impianto di cui si richiede l'ampliamento risulta essere già esistente,..[...] poiché trattasi di porzione di superficie degradata...". E' il caso di rilevare che una superficie degradata e l'esistenza di una modesta attività estrattiva attigua a quella richiesta non costituiscono motivo per non esporre "i motivi della scelta compiuta" espressamente richiesti dalla L.R. 11/2001.

Relativamente alla fascia annessa al "Parco Terra delle Gravine" si rimanda a quanto già riportato sopra, evidenziando l'impossibilità di poter accogliere, perché in contrasto con le NTA del PUTT/P, la proposta distanza di rispetto pari a 10 m con disponibilità a portarla a 20 m.

Impatti cumulativi sinergici

Vengono riproposte alcune considerazioni già contenute nel SIA, specificando "la presenza di un centro ricreativo ippico ubicato a circa 285 m in direzione ovest dal sito", che "i maggiori impatti derivanti dall'esercizio dell'attività consistono nella generazione di poveri e rumori da traffico veicolare e attività estrattiva", che gli "elementi storici come masserie presenti nelle vicinanze dell'intervento non risultano previste dal Putt/p per i beni vincolati", che il sito in oggetto insiste "all'interno di un'area fortemente degradata e già caratterizzata da attività produttive, come discariche e diversi bacini di cava".

Si evidenzia che le considerazioni riportate nella relazione integrativa sono tali da richiedere una attenta analisi degli impatti ambientali dell'intervento proposto (non adeguatamente sviluppati), trattandosi di area già degradata per la quale risultano incompatibili ulteriori pressioni ambientali.

Matrice degli impatti - Elementi di impatto

Viene proposta una matrice degli impatti, ma risulta carente la valutazione delle interferenze con i vari sistemi. Per esempio nel paragrafo "Interferenza con il sistema idrico sotterraneo" si parla di "falda in pressione, sottostante quella a pelo libero" evidenziando una non meglio precisata circolazione idrica sotterranea dell'area di studio. Più avanti, in merito al livello piezometrico della falda idrica carsica profonda con superficie libera si riporta che la stessa "si aggira tra i 6 e i 10 m s.l.m." evidenziando l'assenza di uno studio specifico per l'area di interesse.

La relazione specifica che "nelle aree esiste già un movimento di automezzi generato dalle attività estrattive, in attività, ed agricole limitrofe, nonché dei lotti di discarica e quindi l'aumento di traffico indotto dalle opere in progetto, non altera il quadro attuale". Proprio l'esistenza di un traffico già esistente, avrebbe richiesto una analisi attenta degli automezzi in relazione al progetto in oggetto. Nella relazione si legge della "presenza di isolate abitazioni rurali ubicate nel raggio di 300 metri dall'area sede dell'attività estrattiva" senza un necessario approfondimento su tali abitazioni, ma solo la considerazione che "gli effetti del rumore a tale distanza risultano smorzati".

Conclusioni

La relazione integrativa conclude che il progetto proposto "risulta del tutto compatibile con gli strumenti normativi e programmatici analizzati..[...]...e non altera la morfologia del sito....".

Infine, alla comunicazione inviata dalla Ditta istante, viene allegata la "Carta dell'uso del suolo" (data emissione 1.4.2009) che risulta, in parte, in contrasto con la Carta dell'uso del suolo riportate nelle integrazioni del 2007.

Per le considerazioni sopra riportate, il Comitato Reg.le di V.I.A., ritiene che non sussistano le condizioni per esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.12.2009, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di cava di sabbie calcarenitiche e di calcare in loc. Amici di Grottaglie (Ta) - proposto dalla Ecolevante S.p.A., con sede legale alla Via Lancioni, 2, in Santacroce sull'Arno (Pi);

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
